

*Libertà religiosa e sicurezza: dalla
'difficile convivenza' alla necessaria
circolarità*

24.04.2024

LA CONVIVENZA TRA DIVERSE CREDENZE RELIGIOSE NEL CONTESTO ITALIANO ED
EUROPEO: IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA

Libertà religiosa e sicurezza

- **Sentenza C. Cost. 52/2016:** il Governo, nel selezionare gli interlocutori con cui instaurare le trattative per raggiungere un'intesa *ex art. 8, co. 3, Cost.*, può tenere in conto “la serie di motivi e vicende, che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni ed internazionali offre copiosa”
- **Sentenza C. Cost. 63/2016:** la sicurezza è un interesse costituzionale “da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto”
- **Sentenza Cass. 24084/2017:** “il tessuto culturale e giuridico del nostro Paese individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare”

La libertà religiosa nella nostra Costituzione (e prima, nella legge cd. sui culti ammessi)

- **Art. 19 Cost.**

- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

- **Art. 1 Legge 24 giugno 1929, n.1159**

- Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Il recente esempio francese

- Legge n. 1109 del 24 agosto 2021, eloquentemente chiamata «*loi confortant le respect des principes de la République*»
- Il principale pericolo individuato dalla nuova normativa è il c.d. separatismo islamista e il suo progetto di *contre-société*, perseguito attraverso «*une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société*», per dirla con le parole di Macron.
- L'*islamisme*, infatti, secondo il Ministro degli Interni Darmanin, è *le terreau du terrorisme*, il terreno fertile in cui attecchisce il terrorismo.
- Ricorso quindi ai principi della repubblica: sovrapposizione tra ordine pubblico materiale e ordine pubblico ideale? Laicità *securitaire*?

Le linee guida OSCE 2019

- **Freedom of Religion or Belief and Security: Policy Guidance (2019)**
- «Comprehensive security», sicurezza integrata
- «This approach does not frame freedom of religion or belief and security as competing rights, but recognizes them as complementary, interdependent and mutually reinforcing objectives that can and must be advanced together»

Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?

- **C. Cost., ordinanza n. 187/2001**
- «...tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra l'aspettativa dei consociati di vedere tutelata la propria sicurezza mediante una disciplina legislativa...»

- **Interesse collettivo alla sicurezza dei diritti**
- Sicurezza come condizione basilare per l'esercizio di tutti i diritti costituzionali
- Rapporto però circolare: un motore che si autoalimenta
- Sicurezza finalizzata all'esercizio dei diritti

Il principio supremo di laicità dello Stato

- **C. Cost., sentenza n. 203/1989**

- Il principio supremo di laicità dello Stato implica «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»

- **C. Cost., sentenza n. 67/2017**

- Il principio supremo di laicità dello Stato implica «non indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità»